

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 14 aprile 2022, n. 71  
**Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione dell'Associazione Turistica pro loco Ascoli Satriano all'Albo Regionale delle associazioni pro loco di Puglia.**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
- Vista la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA 2";
- Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
- Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm. ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

sulla base dell'istruttoria espletata dal RUP, riceve dallo stesso la seguente relazione.

#### Premesso che

il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la L.R. 25/2018 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", la quale prevede all'art. 7 che:

"1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.

2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.

3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle pro loco."

La stessa legge, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, prevede, all'art. 4, che la pro loco:

"a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia

e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d) disponga di adeguati locali sociali.”,

e, all’art. 5, prevede che:

“lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell’associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull’elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell’associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede.”

### **Considerato che**

in data 17.11.2021 è pervenuta alla scrivente Sezione istanza di iscrizione all’Albo regionale delle pro loco da parte dell’associazione Ascoli Satriano, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. AOO\_056/18/11/2021/0003925.

La predetta associazione, anche a seguito di ulteriori integrazioni richieste dal RUP, ha prodotto la seguente documentazione: copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale; Documentazione relativa alla vigente composizione degli organi dell’Associazione; elenco soci; relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti. L’associazione, in seno all’istanza di iscrizione, ha indicato come indirizzo della sede sociale via Melfi snc, Ascoli Satriano.

Con nota prot. n. AOO\_056-0004086 del 30/11/2021 è stata richiesta al Comune di Ascoli Satriano informativa ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l.r. 11 giugno 2018, n. 25, circa l’effettiva disponibilità e localizzazione della sede sociale. Con nota prot. n. 16626 del 21.12.2021, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. AOO\_056-0004413 del 21.12.2021, il Comune di Ascoli Satriano ha comunicato che l’associazione non risulta assegnataria dei locali comunali, ubicati in via Melfi snc.

Preso atto di ciò, con nota prot. n. 4471 del 29.12.2021, la Sezione ha chiesto opportuni e urgenti chiarimenti all’associazione circa la posizione della stessa relativamente alla sede sociale indicata nell’istanza di iscrizione. Con nota del 30.12.2021, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 4488 del 30.12.2021, l’associazione produceva deliberazione della Giunta Comunale di Ascoli Satriano n. 125 del 30.06.2016 avente ad oggetto “Assegnazione locale del Centro Sociale Polivalente alla Pro Loco di Ascoli Satriano”. Pertanto, con nota prot. n. 34 del 04.01.2022 la Sezione richiedeva al Comune di Ascoli Satriano ulteriori chiarimenti circa la sede sociale dichiarata dall’associazione. Con successiva nota prot. n. 1200 del 27.01.2021, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 291 del 27.01.2021, il Comune di Ascoli Satriano comunicava che il citato provvedimento della Giunta Comunale rappresenta una deliberazione meramente di indirizzo e non ha mai avuto seguito con i necessari e successivi provvedimenti amministrativi all’uopo demandati, al responsabile del I Settore, a darne esecuzione. Contestualmente, con nota prot. n. 1201 del 27.01.2022, il Comune invitava l’associazione a restituire le chiavi del predetto immobile, considerato anche che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 11 del 21.01.2022, ha provveduto a revocare la precedente deliberazione n. 125 del 30.06.2016.

Preso atto delle comunicazioni del Comune di Ascoli Satriano, la Sezione, con nota prot. n. 364 del 02.02.2022, notificava all’associazione preavviso di rigetto dell’istanza di iscrizione all’albo regionale, considerata la mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti dalla normativa regionale, ossia adeguati locali per lo svolgimento delle attività sociali. In riscontro alla predetta nota, in data 09.02.2022, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n. 462 del 10.02.2022, l’associazione comunicava che, fermo restando che provvederà in altra sede ad accertare l’operato del Comune di Ascoli Satriano circa il disconoscimento e la successiva revoca all’utilizzo del locale di via Melfi, comunicava la nuova sede sociale in via Minerva 13, terzo piano, Ascoli Satriano (producendo il relativo contratto di comodato d’uso dell’immobile).

Con nota prot. n. 550 del 17.02.2022, la Sezione richiedeva al Comune di Ascoli Satriano di fornire informativa circa l'effettiva disponibilità e localizzazione della nuova sede sociale dichiarata dall'associazione. A seguito di sopralluogo effettuato in data 16.03.2022, all'esito del quale peraltro si evinceva la presenza di un errore materiale nell'indicazione della sede sociale, ubicata effettivamente in via Minerva 15/b, terzo piano, Ascoli Satriano, con nota prot. n. 4002 del 30.03.2022, acquisita agli atti al prot. n. 1092 del 31.03.2022, firmata dall'Ing. Michele Bruno, responsabile del Settore V, il Comune di Ascoli Satriano comunicava che l'immobile prima indicato è adibito ad uso residenziale, è dotato di permesso di abitabilità, è dotato di impianti idrico, fognario, elettrico e di riscaldamento, di infissi ed è rifinito a civile abitazione. Alla nota sono allegati immagini fotografiche, visura catastale, pianta catastale, agibilità e concessione in sanatoria.

### **Ritenuto che**

la suindicata Associazione è risultata in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia, all'esito dell'istruttoria condotta sulla relativa istanza e sull'allegata documentazione,

**si propone** al Dirigente di Sezione l'adozione del consequenziale provvedimento.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mm. ii.**

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal RUP;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente atto;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

#### **DETERMINA**

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- di iscrivere nell'Albo regionale delle associazioni pro loco di Puglia l'associazione turistica pro loco Ascoli Satriano, con sede in via Minerva 15/B, terzo piano, Ascoli Satriano (FG), Codice Fiscale 94044130717;
- di fare salva l'adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti della predetta associazione al ricorrere

dei presupposti di cui all'art. 10 della L.R. 25/2018 o quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia previsti dalla medesima legge;

- di dare atto che il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato alla pro loco interessata ed al relativo Comune;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 per un periodo pari a 10 giorni;
- si compone di n. 5 pagine.

**Il Dirigente della Sezione**

(dott. Patrizio Giannone)